

REGOLAMENTO (CEE) N. 3887/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1992****recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo
relativo a taluni regimi di aiuti comunitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾ (di seguito denominato «sistema integrato»), in particolare l'articolo 12,

considerando che il sistema integrato ha lo scopo precipuo di favorire l'efficace attuazione della riforma della politica agricola comune e, in particolare, di ovviare ai problemi amministrativi derivanti dall'istituzione, nel quadro della riforma, di vari regimi di aiuti legati alla superficie; che, a questo fine, occorre apportare alcune precisazioni necessarie per l'applicazione delle nozioni di parcella agricola e di superficie foraggera;

considerando che l'azienda agricola costituisce l'unità di riferimento per la gestione dei regimi di aiuti summenzionati che, onde evitare che gli effetti stabilizzatori della riforma sulla produzione agricola siano esclusi attraverso il frazionamento artificiale di aziende preesistenti, è opportuno conferire agli Stati membri l'obbligo di prendere le disposizioni necessarie a tale scopo in considerazione segnatamente della giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alla nozione di azienda e del principio generale del divieto dell'abuso del diritto;

considerando che, dato il dispositivo d'identificazione esistente, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire i rispettivi sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola; che questa facoltà deve essere tuttavia abbinata a certi obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione;

considerando che occorre precisare sia il contenuto obbligatorio della domanda di aiuto per superficie, sia le condizioni prescritte per poter modificare la domanda stessa dopo la data limite di presentazione; che è altresì opportuno disporre che la dichiarazione di ritiro di seminativi e quella relativa alle produzioni non alimentari siano

presentate unitamente alla domanda di aiuto per superficie; che gli imprenditori che chiedono di beneficiare di un aiuto non legato alla superficie devono essere dispensati dall'obbligo di presentare una domanda per superficie; che occorre precisare il trattamento amministrativo delle associazioni di produttori nel settore ovino e caprino; che, ai fini di un controllo efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima di una parcella agricola che può essere dichiarata nella domanda;

considerando che, per semplificare al massimo il lavoro dell'imprenditore, è opportuno prevedere, in taluni casi, la possibilità di presentare la domanda di aiuto per superficie unitamente ad una domanda di aiuto per animale, a condizione che non ne risultino compromesse le possibilità di controllo;

considerando che, viste le esigenze relative alla gestione dei regimi di premi, occorre altresì definire orizzontalmente gli elementi che devono figurare nella domanda di aiuto per animale;

considerando che il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve essere controllato in modo efficace; che, a tal fine, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco in relazione sia agli aiuti per superficie che a quelli per animale; che, alla luce dell'esperienza acquisita in fatto di controlli in loco, sembra opportuno aggiungere al tradizionale tasso minimo di controllo un'analisi dei rischi, specificando gli elementi che devono essere presi in considerazione; che, a fini di controllo, è necessario prevedere un periodo di ritenzione anche nel quadro dell'indennità compensativa;

considerando che si devono stabilire le condizioni per l'esercizio dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, in caso di dubbio, si debba comunque ricorrere al controllo materiale; che, per incoraggiare gli Stati membri a sviluppare la tecnica del telerilevamento e a promuoverne l'applicazione nel campo dei controlli, è consigliato prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità ad operazioni di fotointerpretazione e stabilirne le condizioni; che detta partecipazione finanziaria non inficia il cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92;

⁽¹⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.